



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 gennaio 2021
(OR. fr)

14010/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0352 (NLE)**

**AVIATION 246
RELEX 1006
MA 10
OC 19**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Progetto di DECISIONE DEL COMITATO MISTO UE-MAROCCO
ISTITUITO DALL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO NEL SETTORE
DEL TRASPORTO AEREO FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI
STATI MEMBRI, DA UN LATO, E IL REGNO DEL MAROCCO,
DALL'ALTRO LATO che stabilisce il proprio regolamento interno

PROGETTO

DECISIONE N. 1/...

**DEL COMITATO MISTO UE-MAROCCO ISTITUITO DALL'ACCORDO
EUROMEDITERRANEO NEL SETTORE DEL TRASPORTO AEREO
FRA LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E IL REGNO DEL MAROCCO, DALL'ALTRO LATO**

del ...

che stabilisce il proprio regolamento interno

IL COMITATO MISTO UE-MAROCCO,

visto l'accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro lato¹ ("accordo"), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

DECIDE:

¹ GU UE L 386 del 29.12.2006, pag. 57.

Articolo unico

Il regolamento interno del comitato misto, che figura nell'allegato della presente decisione, è adottato.

Fatto a ..., il

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'Unione europea

*Il capo della delegazione
del Regno del Marocco*

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO MISTO

Articolo 1

Capi delegazione

1. A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti contraenti.
2. Il comitato misto è presieduto congiuntamente dai capi delegazione delle parti contraenti.

Articolo 2

Riunioni

1. A norma dell'articolo 22, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto si riunisce in funzione delle esigenze. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione.
2. Le riunioni del comitato misto possono aver luogo in presenza o mediante altri mezzi (per esempio teleconferenze o videoconferenze).

3. Le riunioni si svolgono, per quanto possibile, a turno in un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e nel Regno del Marocco, salvo diverso accordo tra le parti contraenti.
4. Una volta concordati la data e il luogo delle riunioni tra le parti contraenti, le riunioni sono convocate dalla Commissione europea per l'Unione europea e i suoi Stati membri e dal ministero responsabile dell'aviazione civile per il Regno del Marocco.
5. Salvo decisione contraria delle parti contraenti, le riunioni del comitato misto non sono pubbliche. Ove opportuno, un comunicato stampa può essere redatto di comune accordo al termine della riunione.

Articolo 3

Delegazioni

1. Prima di ciascuna riunione, i capi delegazione si informano a vicenda sulla composizione prevista delle rispettive delegazioni per la riunione.
2. Previo consenso del comitato misto, possono essere invitati a partecipare alle riunioni rappresentanti dell'industria dei trasporti aerei in veste di osservatori.
3. Il comitato misto può invitare altre parti interessate o esperti ad assistere alle sue riunioni affinché gli forniscano informazioni su un argomento specifico.

Articolo 4
Segreteria

Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del ministero responsabile dell'aviazione civile del Regno del Marocco svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

Articolo 5
Ordine del giorno delle riunioni

1. I capi delegazione stabiliscono di comune accordo l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. Al più tardi quindici giorni prima della data della riunione i segretari trasmettono ai membri della delegazione l'ordine del giorno provvisorio.
2. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno all'inizio di ciascuna riunione. L'inclusione nell'ordine del giorno di punti non figuranti nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo consenso del comitato misto.
3. I capi delegazione possono abbreviare il termine specificato al paragrafo 1 in funzione delle esigenze o dell'urgenza con cui dev'essere trattato un caso specifico.

Articolo 6

Verbali

1. Al termine di ciascuna riunione del comitato misto è redatto un progetto di verbale. Esso riporta gli argomenti discussi, le raccomandazioni formulate e le decisioni adottate.
2. Il progetto di verbale è presentato dal capo delegazione ospitante all'altro capo delegazione entro un mese dalla riunione per approvazione mediante procedura scritta.
3. Una volta approvato, il verbale è firmato in duplice copia dai capi delegazione e ciascuna delle parti contraenti ne conserva una copia originale. I capi delegazione possono decidere che la firma e lo scambio di copie per via elettronica soddisfano tale prescrizione.
4. I verbali delle riunioni del comitato misto sono pubblici, salvo richiesta diversa di una delle parti contraenti.

Articolo 7

Procedura scritta

Qualora ne sussista la necessità debitamente motivata, le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto possono essere adottate mediante procedura scritta. A tal fine i capi delegazione si scambiano i progetti delle misure per le quali si richiede il parere del comitato misto, e tali misure possono essere concordate mediante uno scambio di corrispondenza. Una parte può tuttavia chiedere la convocazione del comitato misto per discutere tali progetti.

Articolo 8
Deliberazioni

1. Il comitato misto formula le sue raccomandazioni e adotta le sue decisioni per consenso.
2. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto recano rispettivamente la denominazione "decisione" o "raccomandazione" seguita da numero progressivo, data di adozione e descrizione dell'oggetto.
3. Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dai capi delegazione e allegate al verbale di riunione.
4. Ogni decisione adottata dal comitato misto è attuata dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure interne.
5. Le parti contraenti possono pubblicare le decisioni adottate dal comitato misto nelle rispettive gazzette ufficiali. Ciascuna parte può decidere in merito alla pubblicazione di qualunque altro atto adottato dal comitato misto. Una copia originale delle decisioni e delle raccomandazioni è conservata da ciascuna parte contraente.

Articolo 9
Gruppi di lavoro

1. Il comitato misto può istituire gruppi di lavoro che lo assistano nell'esercizio delle sue funzioni. Il mandato di un gruppo di lavoro è approvato dal comitato misto e figura in un allegato della decisione relativa all'istituzione di tale gruppo.

2. I gruppi di lavoro sono composti da rappresentanti delle parti contraenti.
3. I gruppi di lavoro operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non adottano decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.
4. Il comitato misto può decidere in qualsiasi momento di sciogliere i gruppi di lavoro esistenti, di modificarne il mandato o di stabilire nuovi gruppi di lavoro per assisterlo nell'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 10

Regime linguistico

Le lingue ufficiali del comitato misto sono le lingue ufficiali delle parti contraenti.

Articolo 11

Spese

1. Ciascuna parte contraente sostiene le spese relative alla propria partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e di soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Le spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della parte contraente che ospita la riunione.

Articolo 12
Modifiche del regolamento interno

Il comitato misto può, in qualsiasi momento, modificare il presente regolamento interno mediante decisione adottata in conformità dell'articolo 22 dell'accordo.
